

**NUOVO**

**DIZIONARIO UNIVERSALE  
DI AGRICOLTURA**

ECONOMIA RURALE, FORESTALE, CIVILE E DOMESTICA; PASTORIZIA; VETERINARIA;  
ZOOPIEDIA; EQUITAZIONE; COLTIVAZIONE DEGLI ORTI E DEI GIARDINI; CACCIA;  
PESCA; LEGISLAZIONE AGRARIA; IGIENE RUSTICA; ARCHITETTURA RURALE; ARTI  
E MESTIERI PIÙ COMUNI E PIÙ UTILI ALLA GENTE DI CAMPAGNA, EC.

*Compilato*

SULLE OPERE DEI PIÙ CELEBRI AUTORI ITALIANI E STRANIERI  
DA UNA SOCIETÀ DI DOTTI E DI AGRONOMI

PER CURA DEL DOTTOR

**FRANCESCO GERA**

*da Conegliano*

MEMBRO ONORARIO E CORRISPONDENTE DI PARECCHIE ILLUSTRI ACCADEMIE NAZIONALI E STRANIERE,  
PREMIATO PIÙ VOLTE DALL' I. R. ISTITUTO ITALIANO E DALL' ECCLESIO  
GOVERNO DI VENEZIA EC.

---

*Tomo Settimo*

---

**VENEZIA**

CO' TIPI DELL' ED. GIUSEPPE ANTONELLI

*Tip. premiato della Medaglia d'oro*

1838

gusto, e da essa fabbricati vengono dei liquori rinfrescanti.

*Coltivazione.*

Quest' albero non può essere conservato in Europa in altro modo che negli stanzoni caldi. Tutto ciò ch' esso richiede, si è una buona terra leggera, nè troppo asciutta, nè troppo umida, una esposizione difesa dai venti impetuosi: dedicate per lo più gli vengono le terre nuovamente dissodate, e fra i suoi intervalli piantare si sogliono dei banani, scavandone la terra, e rivoltandola quant' è mai possibile.

*Usi.*

La mandorle del *caccao*, ossia il *caccao* propriamente detto, si rende in commercio un oggetto di somma importanza. Se ne ritira un olio, che si condensa naturalmente, e che prende allora il nome di *burro*. L'olio migliore si ricava pestando le mandorle e gettandole in un gran vaso pieno d'acqua bollente: e l' inferiore consegnando allo strettojo la loro sassa, già smunta per la prima operazione. In Europa bisogna torrefare le mandorle prima d' estrarne l'olio, attesochè giungono desse già disseccate. Il buon *caccao* non deve avere verun odore, ed è assai nutritivo: i Messicani ne formavano il principale loro alimento, allorchè per la prima volta colà si recarono gli Europei. Tutti conoscono il cioccolato, il quale altro non è, se non se il *caccao* pesto, poi finissimamente macinato, ed unito collo zucchero, con una piccola dose di cannella o di vaniglia. Questo cibo, o bevanda di cui si fa un consumo tanto considerabile nelle città, essere non deve l' oggetto della cupidigia dei coltivatori, a motivo dell' alto suo prezzo, e più ancora per la massima di far sempre valere i prodotti del proprio suolo, preferendo-

li agli articoli di consumo che provengono dall' estero.

I dolori emorroidali cessano spesso volte prontamente quando vi si applica del cotone imbevuto di quest' olio. Le persone che vi sono soggette possono utilmente farne uso due o tre volte al mese, per prevenire il ritorno degli accessi, e far fluire dolcemente le emorroidi. — In zoogatria viene usato esternamente come gli olli dolci; e giova per le setole dei capezoli, e per le scorticature.

**CACCIA.**

In ogni tempo, e presso tutti i popoli, l' uomo si è dedicato a questo esercizio, che, applicato ad inseguire le fiere prende il nome speciale di *caccia grossa*; che eseguito con uccelli rapaci chiamasi *falconeria*, e che conserva propriamente il semplice nome di *caccia* allorchè adoprasi il solo schioppo. Gli altri mezzi poi ai quali hanno ricorso i cacciatori e gli uccellatori per prender gli uccelli, e le insidie che loro tendono, hanno ricevuto diverse denominazioni, come all' *ABBEVERARIO*, col *CAVALLO*, col *CHIOCCOLO*, colla *CIVETTA*, del *DILUVIO*, col *DIAVOLACCIO*, del *FRUGNOLO*, della *FISTIERELLA* della *FRASCHETTA*, della *GAGGIA*, coi *LACCI*, con le *NASSE*, del *PERETAJO*, del *PASSO* con le *PENERE*, coi *PANIUZZI*, alla *PRODA*, della *PARATELLA*, delle *RITROSE*, al *RIPASSO*, con la *RAGNAJA*, con la *RETE*, o sott'acqua o sperta allo specchio, con lo *QUAGLIERAJO*, con lo *SPERCHIETTO*, coi *VOLANTINI*, della *TELA*, della *ZAMPAGNA*. (*Ved. queste voci.*)

Molto si scrisse per sapere se in una società agricola bene organizzata, la *caccia* esser dovesse un diritto comune, oppure rimaner riserbata ad alcuni individui della medesima. Noi abbiamo in proposito la nostra legislazione, ed essendo questa che deve dirigerci

nel presente articolo, è mestieri vedere quali leggi la regolano, al qual uopo non potremo far meglio che riportare quelle dotte parole che il chiarissimo dott. A. Loremoni esponeva nella sua classica opera: *Le Istituzioni del diritto pubblico interno del Regno Lombardo-Veneto*. V. II, p. 234.

» La inopportuna cacciagione distrugge prima che sia resa adulta, la generazione dei volatili e degli altri animali che sogliono cacciarsi. D'altro canto non deve colla caccia recar danni alle altrui proprietà; nè sono poi d'affidarsi armi a persone che col pretesto della caccia potessero turbare la pubblica tranquillità. Fu per tutti questi motivi, che le leggi hanno determinato i tempi e i modi nei quali si potesse andare a caccia.

» E' perciò generalmente vietata a tutti la caccia senza averne ottenuto la licenza. Questa licenza vale per tutta la estensione delle Provincie soggette al rispettivo Governo, e viene accordata mediante il pagamento delle relative tasse, qui sotto indicate; cioè, per le licenze di caccia coll'archibugio, lire 30 austriache per ciascheduna licenza e per ogni anno. Ma la tassa della licenza pel semplice porto di armi non è che di soli centesimi 90 austriaci. Per la caccia con roccoli e tese, dette volgarmente *passate*, la tassa è di lire 10:59; per la caccia con altre reti appostate con preparazione del sito, di lire 5:29; per la caccia con reti portatili, con giuochi, con lacci, ec., di lire 2:65. Ma per la caccia con cani da corso conviene riportare una special licenza, esprimente questo genere di caccia, e per essa si esige la tassa di lire 8 austriache, nè può la detta caccia esercitarsi da più di due persone insieme unite, che abbiano ottenuta la stessa licenza, e con più di due cani.

» Per tutti quei modi di caccia che esigono qualche opera o adattamento sul fondo o alle piante altrui, è necessario, oltre la licenza, il permesso altresì del proprietario del fondo.

» La licenza di caccia coll' archibugio è personale, e non può cedere ad alcuno. Viceversa è in facoltà di chi ha riportata la licenza per roccoli, ed altri generi di caccia che esigono una situazione ferma con preparazione di sito, di far esercitare la caccia anche da altre persone.

» La licenza della caccia non vale che dal giorno 20 di luglio fino all' 8 di aprile, ed è quindi proibita qualunque sorta di caccia in tutta la estensione del Regno dal giorno 9 di aprile a tutto il 19 di luglio di ciascun anno. Per tutto il tempo suddetto è vietata parimente la vendita e la compera della cacciagione. Chi vende e compera cacciagione in detto tempo, oltre la perdita del genere, paga lire 3 italiane per ogni volatile, e lire 6 italiane per ogni qualunque quadrupede.

» Riportandosi la licenza unita di caccia in più bianiere, si paga pel genere di caccia che importa la tassa maggiore, più la metà della fissata per gli altri generi di caccia accordati, salve le seguenti avvertenze. La caccia col fucile richiede un' apposita licenza, nè può quindi accumularsi con altro genere di caccia, e perciò deesi pagare la intiera tassa per la medesima. Per quella dei roccoli, ed altri generi di caccia, i quali esigono preparazione di luogo ed appostamento di reti, quando non si possano esercitare in tale vicinanza l' uno dell'altro da poter essere garantiti con una sola licenza, devono levare tante apposite licenze quanti sono i luoghi di esercizio, pagando per ciascheduna l' intiera tassa. Il pagamento dell' intiera tassa pel genere di caccia portante la

tassa maggiore, e della metà per gli altri esercizi, può quindi aver luogo soltanto quando si riporta la licenza unita per più generi di caccia; ma la licenza unita non si può riportare se non che per quei generi di caccia che possono esercitarsi contemporaneamente e sopra uno stesso luogo, e che si vogliono esercitare alternativamente, onde l'individuo in attitudine di caccia possa sempre essere munito della licenza, non potendo una licenza coprire più esercizi in luoghi distanti l'uno dall'altro, ai quali si voglia attendere contemporaneamente. Le tesse, dette volgarmente *passate*, annesse ai roccoli, e costituenti col roccolo un giuoco solo, qualunque sia la loro lunghezza, non abbisognano che della sola licenza pel roccolo; ma se il giuoco è disgiunto in modo, che per l'esercizio sia necessario un casotto diviso, si deve per questo levare una parziale licenza, e pagare per essa la tassa stabilita. Del resto le reti appostate con preparazione di sito ed i roccoli possono nello stesso anno venatorio trasportarsi da una all'altra località, ed esercitarsi colla medesima licenza; ma devono individuarsi nella licenza le località nelle quali si vogliono esercitare, ben inteso che il luogo in cui si esercita il giuoco deve essere sempre guarentito dalla debita licenza.

» Da qualunque licenza è sempre esclusa, 1.º la caccia per mezzo di paste o sementi atte ad avvelenare; 2.º la caccia delle lepri quando il terreno è coperto di neve, nonchè di lepri, volpi, e simili quadrupedi, con l'uso di lacci di rame o di ferro; 3.º la caccia dei cervi, caprioli e daini; 4.º quella con cani da corso fino a tutto settembre; 5.º la caccia nei fondi altrui chiusi, o in quelle parti dei non chiusi in cui esistono seminati o frutti danneggiabili dal passaggio dei cacciatori e dei cani; 6.º la

*Dir. d' Agric., 7º*

caccia nei boschi e nelle valli del Ticino, dichiarata caccia riservata della Corona.

» E' poi ritenuto fondo chiuso, ad effetto di escludere la libertà di andarci a caccia, quello solamente ch'è cinto da ogni parte con ripari tali, che dimostrino manifestamente l'intenzione del proprietario d'impedirne l'ingresso costantemente, non solo alle bestie, ma ancora alle persone.

» I proprietari, possessori e coltivatori dei terreni, nei casi di violazione dei recinti, agiscono per denuncia dinanzi le Giudicature politiche, essendo proibita ogni via di fatto. Chiunque poi, sebbene munito della licenza, arreca danno colla caccia all'altrui proprietà o ai frutti pendenti, è tenuto alla reintegrazione. E' aperta perciò al possessore l'azione civile nella via più sommaria innanzi al Pretore, nella cui giurisdizione è posto il fondo danneggiato. Il cacciatore soccombente nel giudizio, oltre il valore del danno dato, può, essendovi colpa, secondo le circostanze, essere condannato in una multa a favore del possessore, nella somma non più di lire 50 milanesi, e non minore di lire 20.

» I cacciatori che girano coll'archibugio e con altri ordigni devono tenersi lontani almeno per centocinquanta passi dai roccoli, dalle passate e dalle altre caccie di reti collocate con preparazione di sito, allorchè il proprietario di esse è in attualità di caccia colle medesime. Chi contravviene è condannato ad una multa non maggiore di lire 50 milanesi, nè minore di lire 10 a favore del proprietario suddetto.

» Chi va a caccia è obbligato di avere con sè la licenza, e di palesare il proprio cognome, nome e domicilio alle guardie di Polizia e di Finanza, od a qualunque simile Agente del Governo

che lo richiegga, come pure ( ove estano ) ai campari dei comuni. Chi rifiuta di farlo, è punito colla multa di 50 lire milanesi, e può essere accompagnato al Comune più vicino per esservi riconosciuto. Ogni opposizione colla forza alle guardie, o agli Agenti di Finanza o dei Comuni come sopra, è punita a norma delle leggi.

» Chi è trovato a caccia non munito della licenza è punito colla multa di 90 lire milanesi. Giustificando egli però di averla ottenuta prima, la multa è ridotta alla metà della tassa pagata per la licenza medesima. Chi contravviene alle Disposizioni contenute nei §§. 977 e 979 è punito colla multa di lire 180 milanesi. Le multe riscosse appartengono per un terzo al Tesoro, e per due terzi all' inventore denunziante. Nel caso d' insolubilità il multato soggiace ad un giorno di carcere per ogni sei lire di multa.

» Per le contravvenzioni intorno alla caccia la Regia Finanza procede come in ogni altra causa di contravvenzione alle leggi di Finanza, e simultaneamente l' Autorità politica pel porto delle armi, qualora la caccia si fosse esercitata con l' archibugio senza la licenza di portarlo. Ma l' azione di grave trasgressione politica è prescritta se non è incoata la procedura entro quindici giorni dalla commessa contravvenzione. Per lo contrario, l' azione per la multa pecuniaria esigibile della Regia Finanza per la contravvenzione alla legge sulla caccia non si prescrive che col lasso di sei mesi. L' azione civile, per ultimo, per la rifusione dei danni cagionati ai terzi, a termini dei §§. 981 e 982, non si prescrive che pel decorso di tre anni.

» Nella proibizione generale della caccia senza licenza non è compresa l' uccisione dei lupi delle volpi ed altri

animali perniciosi di simile specie, come gli orsi ed altre bestie feroci. Ma questa permissione non si deve estendere alla caccia degli storni, dei passerii, ed altri uccelli che possono soltanto nuocere alle sementi.

» Le licenze della caccia, anche per tutta la estensione soggetta al rispettivo Governo, sono rilasciate dai Regi Delegati alle persone domiciliate nella rispettiva Provincia. Essi possono ricusarla, se hanno motivi in contrario. Le licenze, dopo firmate dal Regio Delegato, e prima che se ne possa far uso, sono registrate presso l' Intendente delle Finanze, che risiede nello stesso Capo-luogo della Provincia, e le tasse si pagano nella Cassa dell' Intendenza medesima.

» Per ottenersi però la licenza della caccia coll' archibugio è necessario un certificato positivo di moralità, da riportarsi dalle rispettive Deputazioni comunali, con l' attestazione di due proprietarj del Comune, con cui assicurino che il petente è conosciuto qual uomo dabbene, ed incapace di fare cattivo uso della permissione ch' egli domanda. In vista di tale certificato i Regi Delegati di Provincia accordano la licenza, qualora non abbiano motivi in contrario.

» Si ritiene poi come presunzione legale di trovarsi taluno in attualità di esercizio di caccia, all' oggetto di stabilire avanti l' Autorità competente la prova della contravvenzione alle Disposizioni di sopra esposte, e di far assoggettare il contravventore alle penali relative, quando l' individuo armato di fucile, con licenza di portar armi per la propria difesa, sarà trovato nelle campagne, senza essere munito di apposita licenza di caccia, col detto fucile carico di minuto piombo, di palline o granine, fino al diametro dei così detti pallettoni di forma vulgarmente da lepore, od

avente con sè tale manigione, ancorchè non abbia altro arnese da caccia e non sia accompagnato da cani.

### CACHESSIA. (*Med. veter.*)

I nosologi che scrissero nell' ultimo secolo, si sono serviti della parola *cachessia*, per indicare dei gruppi o classi di malattie, che essi componevano di affezioni differenti fra esse, sì per le loro cause, la loro natura, la loro sede, che pel trattamento ch' esse esigevano, e pel modo di terminazione di cui erano suscettibili. Gli uni hanno fatto dipendere la *cachessia* da un vizio della nutrizione, proveniente dall' alterazione degli umori, dalla *cachimia*; altri, pel difetto della potenza assimilatrice, ec.: in questa guisa si riconoscevano *cachessie acquose, biliose, latteose, sanguigne, urinose, purulenti, cancherose, scorbutiche, serpiginoze, cancerenose*, ec.

Trascinati dall' autorità dei nomi di *Sauvages, Cullen* e di *Bordeu*, i veterinari hanno dovuto necessariamente riconoscere le malattie *cachetiche* anche negli animali: non è dunque sorprendente che *Chabert* abbia scritto che la *putridenza del montone* è una vera *cachessia*; ma non è poi di facile spiegazione, che mentre i medici danno costante significato alla parola *cachessia*, altri veterinari, affibbiandone un altro, se ne servono per indicare anche questa stessa *putridenza del montone*, col nome di *cachessia delle bestie a lana*.

La *cachessia*, diremo con *Barthélemy* juniore, è una alterazione profonda, generale e speciale dell' organismo, manifestantesi nell' ultimo periodo di certe malattie croniche, dovuta alla prolungata influenza che la parte malata esercita sopra i differenti apparecchi organici, e notabil-

mente sopra quelli della nutrizione. Per la qual cosa ben chiaramente si vede, non essere la *cachessia* una alterazione suscettibile di costituire una malattia determinata, non un carattere comune, secondo il quale sia possibile stabilire una classe di malattie, come aveva fatto *Sauvages*, nè una o molte malattie *essenziali*, ma il risultato naturale dei progressi di certe malattie croniche, non arrestate nel loro decorso, e che appunto esistettero per lungo tempo senza essere guarite avanti la manifestazione dello stato cachetico: sarà quindi la *cachessia* allo stato di morbo, ciò che è il *temperamento* allo stato di salute.

Bisogna ben guardarsi dal confondere la *cachessia* colla *DIATESI* (vedi questo vocabolo); questa è la predisposizione a una malattia, la riunione delle condizioni le più favorevoli atte a svilupparla, mentre che la *cachessia* è uno stato particolare della malattia, pervenuto al suo *maximum* d' intensità.

I sintomi che annunziano l' esistenza della *cachessia* sono, in generale, la diminuzione e la irregolarità dell' appetito, il dimagramento, la perdita delle forme e del vigore, i sudori abbondanti durante un esercizio leggero, il gonfiamento delle gambe, la decolorazione delle membrane, l' infiltrazione della congiuntiva, l' aderenza della pelle alle parti ch' essa ricopre, o l' infiltrazione del tessuto cellulare sottocutaneo, e per conseguenza gli edemi ed anche l' *anasarca*, l' *idrotorace*, l' *ascite*, la *febbre lenta*, la *consunzione*, il *marasmo*, ec.

Per ciò che concerne le malattie che possono essere complicate dalla *cachessia*, vedi nei vocaboli *CANCRO, SCABIA, MOCCIO, PUTRIDENZA DELLE BESTIE A LANA*, ec.